

SERVIZIO DEMANIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 200/2020

Viste le sopraggiunte competenze funzionali delle Amministrazioni Comunali relative alla gestione del demanio marittimo e del mare territoriale conferite in primis alla Regione ai sensi dell'articolo 105 lett l) del D.lgs 112/98 e s.m.i. e da essa trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 27, 2° comma della L.R.T. n. 88/98 per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.

Visto che la Regione Toscana in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con legge 1 dicembre 1998 n. 88 ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale (omissis.);

Visto che con legge 16 marzo 2001 n. 88 sono state conferite all'Amministrazione comunale le funzioni concernenti i beni del demanio marittimo compresi gli ambiti portuali a decorrere dal 1 gennaio 2002;

Vista l'istanza pervenuta in data 05/08/2020 prot. n. 17232, con la quale il dott. Carlo Pistolesi in qualità presidente del Club Velico Castiglione della Pescaia, in occasione dello svolgimento delle regate veliche del 5 e 6 settembre 2020, riservata alle imbarcazioni Classe FINN, chiede l'autorizzazione ad occupare due aree, necessarie per lo svolgimento della manifestazione, una posta tra la sede del Club Velico e il Monumento Marinai d'Italia di mq. 420,00 e l'altra sita nel Piazzale Fratelli Bruni di mq. 900,00, dal giorno 5 settembre 2020 dalle ore 09:00 fino al giorno 6 settembre 2020 alle ore 24:00;

Rilevato che l'occupazione dalle aree demaniali in questione non comporta il posizionamento di strutture fisse ma meramente temporanee e precarie;

Rilevato che la suddetta occupazione ha carattere temporaneo ed eccezionale;

Rilevato che l'ente organizzatore della manifestazione non ha scopo di lucro;

Vista la Circolare n. 99 del 15/05/1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Vista la Circolare n. 90 del 27/07/1999 che così recita: "Le concessioni di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime da utilizzare, anche per finalità diverse da





quelle turistiche e ricreative, per periodi fino a trenta giorni per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili (.) sono rilasciate senza formalità istruttoria;

Visto Il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il punto 10 dell'art 59 del Reg. Cod. Nav.;

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto che nulla osta ai soli fini demaniali marittimi all'occupazioni delle sopra citate aree demaniali marittime;


Rende Noto

Che dal giorno 5 settembre 2020, dalle ore 9:00 fino alle ore 24:00 del giorno 6 settembre 2020, il Club Velico Castiglione della Pescaia, in persona del suo presidente dott. Carlo Pistolesi, in occasione dello svolgimento della regata velica riservata alle imbarcazioni classe FINN, occuperà due aree, una posta tra la sede del Club Velico e il Monumento Marinai d'Italia di mq. 420,00 e altra nel Piazzale Fratelli Bruni di mq. 900,00, necessarie allo svolgimento della manifestazione velica, come individuato nelle cartografie allegate alla presente ordinanza.

Ordina

- Il presente atto ha carattere temporaneo e straordinario ed è valido dal giorno 5 settembre 2020 dalle ore 09:00, fino alle ore 24:00, del giorno 6 settembre 2020;
- La presente ordinanza potrà essere revocata in tutto o in parte qualora le attività da essa autorizzate dovessero risultare di intralcio alla navigazione e/o alle attività connesse;
- Alla scadenza della presente ordinanza il richiedente avrà il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese;
- La presente ordinanza non esime l'interessato dall'obbligo di chiedere a sua cura e spese, alle Amministrazioni competenti, tutte le Autorizzazioni, Licenze e Nulla Osta che si rendessero necessarie.
- Il soggetto beneficiario delle aree, dovrà adottare tutte le misure previste dalla vigente normativa volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché garantire una corretta informazione mediante l'apposizione di segnaletica almeno









in lingua italiana e inglese, che informi gli utenti sui corretti comportamenti in materia anticontagio da tenere per l'utilizzo delle aree concesse..

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti ai sensi dell'art. 1164 del Cod. Nav.

Questa Amministrazione resta comunque assolta da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi nell'utilizzo delle aree demaniali autorizzate.







Responsabile Settore GIANNINI GIORGIA
--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

